

BOZZA DI CONVENZIONE (doc.04a)

Art. 3, L.R. 31.12.2012, n. 55 - Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale

l'anno addì del mese di.....

TRA:

- il Comune di MUSSOLENTE, C.F. 02262470248,

E:

- il sig. Roberto Bernardi, in qualità di legale rappresentante della ditta Worldmec srl con CF/PI 02723310245 con sede legale in Via del Commercio 7/C Mussolente
- la sig.ra Sabrina Garavello, legale rappresentante della ditta N&J srl con CF/PI 03859410247 con sede legale in Via Velo 15 Bassano del Grappa,

(in seguito denominati nel presente atto "soggetti attuatori")

P R E M E S S O

che i soggetti attuatori di cui sopra, hanno presentato all'ufficio comunale sportello unico per le attività produttive (SUAP) domanda del __/__/2018 pervenuta il __/__/2018 prot. _____, volta ad ottenere la realizzazione di "AMPLIAMENTO FABBRICATO INDUSTRIALE" per realizzazione di un capannone industriale, ai sensi dell'art. 3, L.R. 55/2012, nei terreni di loro proprietà ai sensi della normativa vigente, siti in Via Sant'Antonio, della superficie complessiva coperta di 838,65 mq e scoperta di 698,20 mq e distinti al N.C.T. con i mappali 1262 e 1260 (parte) del Foglio 10 ° ed in via del Commercio, 7/c, distinti al N.C.E.U. dai mappali 1263 e 932 sub.2.

C O N S I D E R A T O

- che i soggetti attuatori hanno richiesto l'intervento in quanto vi è la necessità per l'attività insediata di dover ampliare la zona produttiva e di deposito coperto dell'attività e di aumentare in relazione ad essa anche la parte di scoperto per ricavare i parcheggi privati e le aree di mitigazione ambientale;
- che l'Amministrazione comunale ha favorevolmente condiviso la scelta in quanto ha verificato la necessità dell'azienda e condiviso le scelte progettuali;
- che, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria del responsabile del procedimento, il consiglio comunale ha espresso parere con deliberazione del C.C. n° del divenuta esecutiva ai sensi di legge, comportando deroga dello strumento urbanistico vigente;

T U T T O C I O ' P R E M E S S O E C O N S I D E R A T O

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i documenti allegati alla pratica SUAP.

- Relazione Tecnica illustrativa
 - Determinazione contributo straordinario
 - Elaborati grafici di progetto ed opere di urbanizzazione e mitigazione
-

Art. 2 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori dichiarano di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbligano per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo al pagamento di un contributo straordinario al Comune di Mussolente ai sensi dell'art. 16 comma 4 d)Ter del DPR 380/01 pari ad € 44.243,45 (diconsi euro quarantaquattromiladuecentoquarantatre/45).

Art. 3 – AREE PER STANDARD URBANISTICI E PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

Il progetto ha così determinato gli standard e le aree per opere di urbanizzazione:

- | | |
|---|-----------|
| - Parcheggio pubblico e area di manovra | mq 82,50 |
| - Verde pubblico | mq 26,20 |
| - Area a standard secondario da monetizzare | mq 31,80 |
| - Complessivi | mq 140,50 |

Art. 4 – SERVITU' PUBBLICHE

I soggetti attuatori con la presente convenzione si impegnano a costituire servitù di pubblico transito sulle aree di proprietà destinata a percorsi pedonali, marciapiedi, parcheggi e perpetua servitù di uso pubblico delle aree destinate a verde, senza limitazione alcuna. Le aree suddette sono evidenziate nella planimetria allegata (tav. 04a). Sono realizzate dalla ditta Worldmec srl sul mapp. 932 sub.2. di proprietà della ditta N&J srl che acconsente in modo incondizionato alla costituzione di servitù ad uso pubblico.

Art. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DI MITIGAZIONE

Ad opere ultimate sarà presentato il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) delle opere di urbanizzazione di cui all'art. 3, a firma del direttore dei lavori, con spese e oneri a carico dei soggetti attuatori, unitamente al deposito della SCIA di agibilità (ex art. 24 del D.P.R. 380/2001).

Per parte delle aree a standard secondario (mq. 31,80) è prevista la monetizzazione ad €60,00/mq ai sensi del D.G.C. n. 124 del 08/11/2017 per complessivi € 1.908,00 (millenovecentootto/00).

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria saranno realizzate dalla ditta Worldmec srl su mapp. 932 sub.2 di proprietà della ditta N&J srl.

Le opere di mitigazione saranno realizzate su mapp.li 1260-1262 dalla ditta Worldmec srl all'interno del lotto di sua proprietà.

Art. 6 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Non è prevista la cessione di aree e/o opere al patrimonio comunale. Le aree a standard sopra citate saranno mantenute su suolo privato ad uso pubblico, a cura e spese dei soggetti attuatori.

Art. 7 - ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori si obbligano altresì a versare al comune all'atto del rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP. Il contributo relativo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, se e in quanto dovuto, determinato conformemente alle disposizioni vigenti.

Art. 8 – CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

Non è prevista consegna delle aree e delle opere.

Art. 9 - TEMPI DI ESECUZIONE

I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla notifica del provvedimento conclusivo del SUAP, previa comunicazione nelle prescritte forme di legge al comune e saranno ultimate entro tre anni dall'inizio lavori. Per il rilascio del certificato di agibilità dovranno essere adempiuti gli obblighi di cui all'art. 5.

Art. 10 - GARANZIA

Come specificato all'art.6 della presente convenzione non è prevista la cessione di aree e/o opere al

comune. La regolare esecuzione delle opere a standard verrà certificata in sede di agibilità come disposto dall'art. 5 della presente convenzione.

Art. 11 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

I soggetti attuatori si obbligano, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, L.R. 55/2012, a non mutare la destinazione d'uso o frazionare l'immobile in più unità per la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità.

Il mancato rispetto del divieto di cui all'art. 5, comma 2, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 33, DPR 380/2001.

Trascorso il termine di due anni di cui al citato art. 5, comma 2, qualsiasi modifica del progetto edilizio assentito e dell'attività produttiva è comunque soggetta ad un nuovo procedimento SUAP. In caso di inosservanza di tale obbligo, i soggetti attuatori sono tenuti al pagamento a titolo di penale di una somma pari al 20% del valore della parte autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale o dall'Agenzia del Territorio. I soggetti attuatori riconoscono l'equità di detta penale.

Art. 12 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei soggetti attuatori.

Art. 13 - REGIME FISCALE

Gli obblighi contenute nella presente convenzione hanno carattere reale.

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dei soggetti attuatori con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della L. 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione.

ART. 14 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza (ex Tribunale di Bassano del Grappa).

Le parti
